

Superamento della “doppia maggioranza” nelle STP

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

Lavoro autonomo: determinazione del reddito e operazioni straordinarie

Scopri di più

La **disciplina delle Società tra professionisti (STP)** è stata recentemente **oggetto di una significativa revisione normativa** che incide profondamente sugli **equilibri di potere** all'interno della **compagine sociale**. La Legge n. 190/2025 è intervenuta sull'[art. 10, comma 4, lett. b\), Legge n. 183/2011](#), riscrivendo le regole relative al **requisito della prevalenza dei soci professionisti** nelle **deliberazioni societarie**. Questa modifica, entrata **in vigore il 3 gennaio 2026**, mira a **risolvere annose incertezze interpretative** e a liberalizzare l'ingresso del capitale di investimento negli studi professionali, recependo le indicazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Tuttavia, come vedremo, la nuova formulazione apre a **scenari operativi complessi** che richiedono **un'attenta analisi dello statuto societario** in relazione al modello giuridico prescelto.

Il cuore della riforma risiede nella **modifica del parametro per determinare la maggioranza dei 2/3 riservata ai soci professionisti**. La versione originaria della Legge n. 183/2011 richiedeva genericamente che «*il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti*» fosse tale da **determinare la maggioranza di 2/3 nelle decisioni**. Questa formulazione ambigua aveva dato luogo a interpretazioni restrittive (avallate anche da giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Treviso 20 settembre 2018), secondo cui i 2 requisiti – numerico (“per teste”) e patrimoniale (“per quote”) – **dovevano sussistere cumulativamente**.

La Legge n. 190/2025 ha **scardinato questa rigidità**. Il nuovo testo prevede che «*in ogni caso il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto*». L'inserimento delle locuzioni “ovvero” e “in alternativa” sancisce definitivamente la **natura alternativa dei 2 criteri**. Da un punto di vista pratico, ciò significa che per rispettare la norma sarà **sufficiente soddisfare una delle 2 condizioni**:

- **maggioranza per teste**: i professionisti costituiscono **almeno i 2/3 del numero totale dei soci**;
- **maggioranza per capitale**: i professionisti detengono quote rappresentative di **almeno i**

2/3 del capitale sociale.

L'effetto immediato è una **maggiore flessibilità nella composizione societaria** e una maggiore attrattività per i soci di capitale. Ad esempio, in una STP costituita in forma di S.r.l., sarà **legittimo avere soci non professionisti che detengono una quota di capitale rilevante** (fino a 1/3), senza doversi preoccupare di mantenere contestualmente una **maggioranza numerica schiacciante di professionisti**. Se la riforma appare chiara nel suo intento liberalizzatore, l'inciso finale della norma – *«tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto»* – introduce un **necessario correttivo interpretativo** che impedisce derive puramente formalistiche. Come osservato dai primi commentatori (in particolare, D. Muritano, Quotidiano Blast del 30 dicembre 2025), l'obiettivo del Legislatore non è meramente aritmetico, ma sostanziale: **assicurare che il controllo effettivo delle decisioni rimanga in capo ai professionisti**. Non basta, dunque, rispettare uno dei 2 parametri in astratto, ma occorre anche che **il parametro scelto sia quello rilevante per formare la volontà sociale nel tipo di società adottato**. Questo implica una **distinzione fondamentale**:

- nelle **società di persone** (es. S.n.c.), dove può rilevare il **principio del voto “per teste”** (salvo diversa pattuizione), il **rispetto del criterio numerico** (2/3 dei soci sono professionisti) garantisce effettivamente il **controllo decisionale**;
- nelle **società di capitali** (es. S.r.l. o S.p.A.) il peso del voto è **proporzionale alla partecipazione al capitale**.

In tali ultime società sorge la **criticità maggiore**, poiché se in una STP a responsabilità limitata i professionisti **sono numericamente i 2/3** (es. 2 professionisti e 1 socio di capitale), **ma detengono solo il 20% del capitale, formalmente il criterio numerico della nuova legge è rispettato**. Tuttavia, poiché in una S.r.l. si vota per quote, il **socio di capitale** (con l'80%) avrebbe il **dominio assoluto sulle decisioni**.

Una lettura sistematica suggerisce che **una simile configurazione**, pur rispettando la lettera dell'alternatività, **violerebbe la ratio della norma** e l'inciso sul “modello societario prescelto”. Se il modello scelto (S.r.l.) attribuisce il potere in base al capitale, è **il criterio del capitale che deve garantire la maggioranza dei 2/3 ai professionisti**, oppure **lo statuto deve prevedere correttivi** (es. diritti particolari di voto, voto plurimo o tetti di voto per i soci non professionisti) affinché la **prevalenza numerica si traduca in prevalenza decisionale**. In assenza di tali correttivi, una STP in cui i professionisti sono maggioranza numerica, ma minoranza di capitale in una società capitalistica **rischierebbe di essere considerata non conforme**.

Un'altra novità di rilievo introdotta dalla Legge n. 190/2025 riguarda la **blindatura del potere decisionale dei professionisti contro accordi esterni**. La norma stabilisce espressamente che *«a tal fine nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette»*. Questa previsione rende **nulli o inefficaci tutti quegli accordi** (spesso utilizzati nella prassi per aggirare i vincoli normativi) che, pur in presenza di una compagine formalmente corretta, **svuotano di fatto il potere dei professionisti**. Sono, quindi, da **considerarsi invalidi i patti parasociali che attribuiscono diritti di veto a soci di capitale minoritari su decisioni strategiche**, o gli accordi



che riservano ai soci non professionisti la **nomina della maggioranza degli amministratori o il controllo sulla distribuzione degli utili** in modo tale da snaturare la prevalenza professionale. In sostanza, gli unici documenti rilevanti per valutare la conformità alla legge sono **lo statuto e l'assetto formale della società; qualsiasi pattuizione a latere**, che sposti l'asse decisionale a favore dei soci di investimento, **è priva di effetti giuridici**.